



Comune di Mira
Città d'Arte
Città Metropolitana di Venezia

Piazza IX Martiri, 3 – CAP 30034 – C.F. 00368570271
Settore 1 – Servizi al Cittadino
Servizio Politiche Sociali

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_13

COMUNI DI

CAMPAGNA LUPIA, CAMPOLONGO MAGGIORE, CAMPONOGARA, DOLO, FIESSO
D'ARTICO, FOSSÒ, MARTELAGO, MIRA, MIRANO, NOALE, PIANIGA, SALZANO,
SANTA MARIA DI SALA, SCORZÈ, SPINEA, STRA, VIGONOVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GRAVE MARGINALITÀ ABITATIVA
A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ESTREMA E SENZA DIMORA**

*QUOTA POVERTÀ ESTREMA FONDO POVERTÀ
(ANNUALITÀ 2021)*

CUP C11H19000160001
CIG 99234745CD

RUP: *Anna Sutto*

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Ambito Territoriale Sociale VEN_13 dei 17 Comuni del Distretto n. 3 – ULSS 3 Serenissima, intende promuovere azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa e alla grave marginalità nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n. 147/2017, e in coerenza con Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate in conferenza Unificata Stato Regioni del 5 novembre 2015.

L'appalto ha per oggetto l'insieme dei servizi di supporto, di aggancio, orientamento e affiancamento educativo a favore dei "senza tetto", di reperimento di una idonea soluzione abitativa nel libero mercato o nel sistema integrato dell'accoglienza temporanea, di supporto nella conduzione dell'alloggio e di inclusione nei contesti abitativi e territoriali.

Tali servizi dovranno essere erogati in stretta collaborazione con i Servizi Sociali dei 17 Comuni dell'ATS VEN_13 (Mirano Dolo, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso D'artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria Di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Vigonovo).

Gli interventi previsti seguono l'approccio e le finalità delle Azioni finanziabili previste dalla Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà (cfr. Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà" – Annualità 2021-2023).

All'interno delle molteplici attività incluse in tale classificazione l'esigenza dell'ATS VEN_13 è quella di realizzare una serie di interventi "ponte" tra la condizione attuale dei "senza tetto" (individuati secondo la classificazione Ethos presente nelle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia") e il raggiungimento di una autonomia personale.

Art. 2 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ RICHIESTA

I servizi previsti dal presente Capitolato saranno svolti da un'equipe mobile multidisciplinare specializzata, al fine di costituire un'unità di strada capace di cogliere la multi-problematicità delle situazioni rilevate e favorire l'accompagnamento ai servizi pubblici e privati presenti sul territorio. Gli operatori previsti per la costituzione di tale equipe sono:

- Educatore o titolo equivalente;
- Operatore Sociale;
- Psicologo;

provvisti dei titoli di studio e esperienza pregressa descritti nel presente Capitolato.

All'equipe mobile multidisciplinare specializzata è richiesto di svolgere un servizio a contatto diretto con i senza tetto nei luoghi da loro frequentati (parchi, stazioni, ecc.) all'interno del territorio dei 17 Comuni dell'ATS VEN_13 oppure, se la persona è residente in uno di questi Comuni, nei luoghi da lui stesso frequentati anche se al di fuori del territorio dell'ATS VEN_13.

L'equipe può agire con la compresenza di tutti i professionisti o di parte di essi; in ogni caso l'Impresa affidataria deve garantire almeno n.45 ore di lavoro settimanale dell'intera equipe, di cui almeno n. 30 ore in strada. Viene richiesta un'adeguata flessibilità nella composizione degli orari e dell'organizzazione del lavoro per venire incontro alle specifiche esigenze dell'utenza.

L'impresa dovrà individuare la figura di un coordinatore responsabile dell'appalto che avrà il compito di coordinare le attività dell'equipe e di rapportarsi periodicamente, e in ogni caso quando necessario, con il referente dell'ATS.

L'impresa deve inoltre assicurare un adeguato back-office per le attività relative alle misure di sostegno verso l'autonomia e pronto intervento sociale, abitativo e di prevenzione alla condizione di senza dimora.

I professionisti dell'equipe mobile multidisciplinare specializzata creano percorsi di facilitazione, orientamento e accompagnamento materiale dei beneficiari, attraverso la pianificazione di progetti strutturati sui bisogni del singolo utente e condivisi con ogni beneficiario (PAI - Progetti Individuali Assistenziali). Gli obiettivi devono essere calibrati

sulle risorse del singolo e basati sulle reali possibilità di raggiungimento degli stessi da parte della persona beneficiaria dell'intervento. Avendo tra le finalità la presa in carico integrata e in rete con i servizi, i progetti devono prevedere il coinvolgimento delle risorse presenti sul territorio e devono essere condivisi con i Servizi Sociali del territorio di riferimento.

Gli operatori dell'equipe mobile apporteranno il proprio contributo in base alle loro specifiche competenze, in particolare per:

- le attività di intercettazione, aggancio, presa in carico multi-disciplinare e inter-istituzionale per l'attuazione di percorsi volti al raggiungimento dell'emancipazione e dell'autonomia;
- le attività di ricognizione del disagio nascosto, al fine di ricercare e contattare le persone che necessitano di aiuto laddove esse dimorano;
- gli interventi di mediazione e negoziazione con il territorio al fine di mappare le risorse disponibili, sensibilizzare la comunità rispetto alla problematica trattata e promuovere una presa in carico integrata rispetto all'utenza intercettata;
- le azioni di segretariato sociale, allo scopo di fornire un servizio informativo e di orientamento nella fruizione delle risorse disponibili, affiancamento, supporto e accompagnamento concreto nell'espletamento di qualsiasi pratica utile a migliorare la condizione di vita del beneficiario (pratiche anagrafiche, domande ai Servizi Sociali, sanitari e socio-sanitari, accompagnamento in percorsi di disintossicazione, accompagnamento all'ottenimento delle misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito disponibili, ecc).

Il servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi come declinato in due macro attività:

A. Misure di sostegno verso l'autonomia e pronto intervento sociale e abitativo.

All'impresa affidataria viene richiesto un approccio di intervento secondo il quale siano gli operatori a doversi inserire nei contesti di vita delle persone, nei luoghi in cui si generano le condizioni di disagio e di sofferenza, attraverso una strategia d'azione facilitante la relazione; a tale scopo l'Impresa dovrà garantire la presenza di una equipe mobile multidisciplinare specializzata, composta da operatori competenti e predisposti ad un lavoro sociale flessibile. Attraverso la loro azione congiunta potranno:

- Promuovere l'autonomia mediante un accompagnamento individualizzato, progettato sui bisogni e sulle risorse della persona. Gli operatori dovranno inoltre, qualora il soggetto sia in possesso dei requisiti, accompagnarlo nella richiesta delle misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito disponibili;
- Contrastare la grave marginalità abitativa attraverso un approccio ispirato al concetto di protezione e inclusione sociale. Ovvero garantendo interventi emergenziali e di transito per l'ospitalità notturna, atti all'accoglienza delle persone in associazioni, bed and breakfast ed alberghi e/o mettendo a disposizione dei posti letto per l'accoglienza di persone in situazione di particolare fragilità, soprattutto nel periodo dei mesi invernali.

L'impresa dovrà garantire la copertura di almeno n. 900 notti complessivamente. (all'interno del conteggio possono essere annoverati anche gli interventi di co-housing realizzati nelle strutture di propria disponibilità).

B. Interventi di pronto intervento sociale a bassa soglia

Acquisizione e distribuzione di beni di prima necessità e di altri beni materiali. Tale attività va intesa come funzionale alla fase di aggancio di persone senza tetto, al fine di attivare i percorsi verso l'autonomia messi in atto dall'equipe mobile multidisciplinare specializzata.

Si prevedono beni di prima necessità per circa 13 persone: indumenti, calzature, intimo, generi alimentari, kit per l'igiene personale. La ditta affidataria dovrà fornire all'occorrenza dei "kit freddo" (contenenti un sacco a pelo termico, due coperte di cui una termica – uno scaldamani e uno scaldapiedi, barrette energetiche, cappello, calze e guanti) e dei set igienici (contenenti asciugamano, sapone, spazzolino e dentifricio), il

tutto contenuto in uno zaino impermeabile.

La ditta è obbligata a tenere aggiornato il committente sull'andamento dei servizi offerti e sullo stato di attuazione delle due macro-azioni attraverso una relazione dettagliata a cadenza mensile.

La relazione, redatta sulla base di un modello fornito dal committente, dovrà contenere: il numero dei casi presi in carico, il numero dei progetti avviati e una relazione sul loro andamento, le ore svolte dagli operatori, descrizione quantitativa e qualitativa dei kit e degli altri beni consegnati, oltre ad ogni altra informazione utile a monitorare l'erogazione del servizio.

Art. 3 - DESTINATARI

I destinatari degli interventi sono coloro che si trovano nelle condizioni descritte dal Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2021 (Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023). L'Articolo 6, comma 1, del suddetto Decreto Ministeriale, identifica come destinatari degli interventi previsti le persone in condizione di povertà estrema e senza dimora che, in ordine di priorità: vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa. I beneficiari degli interventi devono inoltre essere residenti o dimoranti nel territorio dei 17 Comuni dell'ATS VEN_13.

Qualora, da verifica effettuata attraverso i Servizi Sociali e le Anagrafi comunali, la persona senza tetto risultasse residente in altro Comune al di fuori dell'ATS VEN_13, andrà contattato il Comune di residenza per gli interventi di sua competenza e il sostegno della relativa spesa.

Art. 4 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di 12 mesi. La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2023, di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso.

Il valore dell'appalto, pari ad **€ 84.916,64**, è determinato come segue:

CORRISPETTIVI PER GLI INTERVENTI REALIZZATI

importi al netto di IVA e soggetti a ribasso

PERSONALE	n. ore/sett.	n. sett.	monte ore	tariffa oraria max	imponibile
n. 1 Educatore o titolo equiv.	20	48	960	€ 27,40	€ 26.304,00
n. 1 Operatore Sociale	15	48	720	€ 24,14	€ 17.380,80
n. 1 Psicologo	10	48	480	€ 27,40	€ 13.152,00
TOT.	45		2160		€ 56.836,80

RIMBORSI SPESE

importi al netto di IVA e non soggetti a ribasso

EMERGENZA ALLOGGIATIVA	n. notti	rimborso max (IVA escl.)	TOTALE
Rimborso spese alberghiere	900	€ 26,65	€ 23.985,00

MATERIALI	TOTALE
Rimborso massimo spese per kit beni prima necessità IVA esclusa	€ 4.094,84

Art. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio oggetto dell'appalto verrà realizzato nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_13, composto da diciassette Comuni.

Gli operatori dovranno spostarsi all'interno del territorio e, a seconda delle necessità, recarsi in altri servizi pubblici e privati, aziende, abitazioni degli utenti, etc. anche al di fuori del territorio dell'ATS VEN_13.

Art. 6 - FIGURE PROFESSIONALI

Le figure professionali richieste per lo svolgimento dei servizi, come sopra descritti, sono così individuate:

- Psicologo in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale in psicologia con abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo e iscrizione all'Ordine;
- Educatore che dovrà essere in possesso di laurea vecchio ordinamento o triennale in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione o altra laurea a indirizzo Socio-Educativo, Socio-Psicologico, Sociologico;
- Operatore Sociale in possesso di apposito diploma di studio (maturità conseguita in ambito scienze umane e sociali) oppure laureato/laureando in materie psico-socio-educative.

A tutto il personale impiegato nei compiti di cui al presente Capitolato è richiesta una buona capacità di agire in situazioni di grave marginalità sociale. Considerato il contesto in cui andranno ad operare, il personale dovrà possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni del servizio.

Gli operatori dovranno essere in possesso di patente di guida almeno di categoria B.

Art. 7 - OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

La ditta affidataria è responsabile dell'esatta applicazione nei confronti del proprio personale delle condizioni normative e retributive vigenti. In particolare, dovrà osservare le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti in materia di retribuzione ed essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative e antinfortunistiche, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, compresa la normativa relativa alla sicurezza e all'igiene sul lavoro.

L'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi.

L'appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro, in materia di igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia, malattia professionale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Il soggetto appaltante si riserva di effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'impresa che segue immediatamente in graduatoria l'affidatario, se prevista. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Art. 8 - VOLONTARI

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato l'affidatario potrà coinvolgere realtà di volontariato già attive sul territorio per la grave marginalità.

L'affidatario potrà pertanto inserire, nei servizi affidati, volontari, anche attraverso la stipulazione di accordi con associazioni di volontariato e/o di promozione sociale, e/o il coinvolgimento di giovani impegnati nel servizio civile, per lo svolgimento di mansioni non sostitutive di quelle svolte dai lavoratori, bensì integrative e di sostegno/supporto durante il servizio. L'affidatario dovrà garantire ai volontari idonea copertura assicurativa (RTC e RCO). La presenza di volontari deve essere qualificata, complementare e

gratuita, pertanto, i volontari non possono essere impiegati in via sostitutiva, nemmeno per breve lasso temporaneo e, rispetto ai parametri di impiego previsti e prescritti dal capitolato, le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione del costo del servizio.

La ditta dovrà vigilare che i volontari coinvolti assumano comportamenti corretti e trasparenti con gli utenti e i fruitori del servizio e che collaborino con l'unità di strada nello svolgimento delle attività previste, praticandole con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle specifiche normative di settore.

Art. 9 - AUTOMEZZO E MATERIALI

Per tutta la durata dell'affidamento l'affidatario dovrà disporre di un automezzo idoneo a garantire il trasporto dell'utenza e/o di materiali quando necessario. L'automezzo dovrà essere munito di un numero di posti sufficienti agli spostamenti dell'unità di strada oltre che degli utenti.

La ditta provvederà a fornire il mezzo senza alcuna pretesa di concorrenza da parte del soggetto appaltante per quanto riguarda il consumo di carburante e ogni altro onere atto a garantire il suo ottimale utilizzo, compreso quello di assicurazione, di manutenzione e di eventuale pronta sostituzione nel caso detto mezzo non fosse momentaneamente disponibile.

Gli strumenti tecnici e informatici necessari allo svolgimento del servizio sono a carico della ditta affidataria.

Art. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA

La ditta affidataria si assumerà, a proprio esclusivo carico, la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando interamente l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche indiretta. La ditta è, inoltre, tenuta ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Amministrazione e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

La ditta dovrà pertanto stipulare idonea polizza assicurativa con massimali illimitati o massimale unico pari minimo a € 5.000.000,00, che dovrà essere presentata prima dell'inizio dei servizi. A tal fine è fatto obbligo all'affidatario di provvedere con oneri a suo carico alla stipula di adeguate coperture assicurative per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale e, per effetto della sua attività, nei confronti di terzi assistiti.

In caso di danni arrecati a terzi, la ditta affidataria dovrà darne immediata notizia al Comune. Rimane ferma la responsabilità della ditta affidataria per eventuali danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 11 - RISPETTO D. LGS. 81/2008

L'affidatario è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, in attuazione alla L. 123/2007 in materia di "Misure in tema di tutela della sicurezza sul lavoro" (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008) che i servizi oggetto dell'appalto non presentano rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle già in carico all'Impresa, in quanto, come riportato nella determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008, la Circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che si svolgono in luoghi sottratti alla

giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.
La ditta è tenuta a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP) prima dell'avvio dei servizi.

Art. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E NORME COMPORTAMENTALI

Il Comune di Mira ai sensi del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. n. 101/2018, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

La comunicazione dei dati è necessaria per la conclusione del contratto ed in mancanza è impossibile provvedere alla stipula ed al corretto svolgimento del rapporto contrattuale. I trattamenti dei dati avvengono a cura degli incaricati, ossia di soggetti autorizzati specificamente, anche a mezzo di procedure informatiche.

I dati conferiti saranno conservati secondo i seguenti criteri:

- 1) per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti;
- 2) per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli obblighi e delle attività previsti dalla normativa vigente.

Titolare del trattamento è il Comune di Mira. L'interessato potrà esercitare i suoi diritti in ogni momento e presso il titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679, e dunque potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e l'opposizione allo stesso, e potrà esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo.

L'impresa ed il personale dedicato ai servizi oggetto dell'appalto hanno l'obbligo di assoluta riservatezza in merito a quanto possono venire a conoscenza durante l'espletamento dei servizi, con particolare riferimento al divieto di divulgazione delle informazioni relative agli utenti ed alle attività predisposte.

Gli operatori dell'impresa che prestano i servizi oggetto dell'appalto, sono obbligati a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza ed agire, in ogni occasione, con diligenza professionale; l'Impresa deve perciò impiegare operatori che osservino diligentemente le norme e le disposizioni dell'Amministrazione impegnandosi a sostituire quelli che diano motivo di fondata lamentela da parte della dell'Amministrazione e/o degli utenti.

Art. 13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Si ritiene, infatti, che la particolare tipologia di servizio nonché la fragilità dell'utenza a cui è rivolto lo stesso, richiedano una specifica preparazione professionale e tecnica, nonché affidabilità morale e professionale dell'impresa e dei soggetti che erogano il servizio.

In caso di violazione di quanto sancito dal presente articolo si procederà all'applicazione della clausola risolutiva.

Art. 14 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, a tal fine, l'impresa affidataria dovrà presentare tempestivamente:

- trasmissione documenti relativi al personale impiegato;
- trasmissione nominativi del responsabile della sicurezza e della privacy;
- trasmissioni assicurazioni previste RCT/O.

Art. 15 - CAUSE DI RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs n. 36/2023, indipendentemente dall'applicazione delle penali previste, il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del CC e seguenti, nel caso di inosservanza e/o inadempienza dell'Impresa agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, inoltrerà via PEC all'impresa diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebito con termine a contro dedurre di almeno giorni 7 (sette). Trascorso inutilmente detto termine, il Comune potrà, a seconda della gravità della suddetta inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità (di cui al successivo articolo);
- avviare la procedura di risoluzione e/o recesso dal contratto.

Qualora l'impresa, nel corso del contratto risulti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarizzazione del debito in questione.

Nei casi di inadempienza dell'impresa agli obblighi retributivi, nonché a quelli relativi al trattamento giuridico del personale, è facoltà del Comune, qualora ne sia a conoscenza, previa comunicazione all'impresa, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS e all'INAIL, di operare una trattenuta cautelativa sul dovuto. Il pagamento della somma trattenuta sarà effettuato non appena sia fornita la prova dell'adempimento agli obblighi predetti e l'impresa non potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. previa comunicazione scritta all'appaltatore anche nei seguenti casi:

- apertura di una procedura di fallimento o liquidazione coatta a carico dell'appaltatore;
- ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- impiego di personale non dipendente dalla ditta;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- abbandono del servizio, salvo le giustificate cause;
- inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- gravi inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- ulteriore inadempienza della ditta dopo la comminazione di 6 penalità complessive;
- cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del presente capitolato;
- violazione degli obblighi di tracciabilità;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione;
- cessione parziale o totale del contratto a terzi;
- reiterata violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
- risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
- in caso di successiva disponibilità di convenzione quadro Consip, con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato, ai sensi dell'art.1 co.13 del D.L. 95/2012, si procederà al recesso del contratto, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Alla ditta affidataria verrà corrisposto il prezzo previsto per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta senza bisogno di diffide formali.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione comunale, di risarcimento per i danni subiti.

Il Comune si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dall'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 - PENALITÀ

In caso di mancata rispondenza dei servizi ai requisiti, di cui al presente capitolato, il Comune diffiderà per iscritto l'affidatario ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, fissando un termine perché le inadempienze siano rimosse, come evidenziato nell'articolo precedente.

Trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto di diritto, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile.

La risoluzione del contratto di cui ai commi precedenti comporta il risarcimento di ogni conseguente danno.

In considerazione della gravità dell'inadempienza il Comune si riserva di applicare una sanzione economica compresa tra € 100,00 e € 1,000,00.

Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta affidataria.

Art. 17 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL COMMITTENTE

L'Amministrazione comunale può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023. Qualora il legale rappresentante o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dagli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Nel caso in cui il soggetto affidatario, senza giustificato motivo, dovesse recedere anticipatamente dal contratto, il Comune di Mira potrà trattenere gli importi eventualmente ancora dovuti a titolo di risarcimento dei danni subiti ed incamerare la garanzia definitiva ex art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 oltre alla quantificazione del maggior danno. Si specifica che, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria.

Art. 19 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Competono al Comune Capofila dell'ATS VEN_13 la vigilanza ed il controllo delle attività, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dei servizi e della normativa vigente.

Il Comune attiverà qualsiasi strumento ritenga opportuno ai fini della vigilanza e del controllo.

Art. 20 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 116 D. Lgs. n. 36/2023, è prevista la verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali in termini di: prestazioni; obiettivi; caratteristiche tecniche, economiche e qualitative. La verifica di conformità è avviata entro 15 giorni dall'ultimazione della prestazione e conclusa entro il termine di 60 giorni.

All'esito delle operazioni il Comune di Mira nella persona del RUP rilascia il certificato di verifica di conformità e lo trasmette per l'accettazione all'impresa affidataria, la quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'impresa può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune.

Solo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

La fattura a saldo dovrà contenere la dicitura "nient'altro è dovuto".

Art. 21 - PAGAMENTO CORRISPETTIVI

I compensi orari, risultanti dall'offerta, si intendono onnicomprensivi di tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto e di ogni obbligo ed onere che gravi sulla ditta appaltatrice a qualunque titolo, secondo le condizioni specificate nel presente capitolato.

Verrà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'ospitalità notturna nel limite unitario di € 27,98 (IVA inclusa) a notte e fino all'esaurimento della quota di budget stanziata (€ 25.200,00 IVA inclusa).

Verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del materiale (kit beni prima necessità) fino all'esaurimento della quota di budget stanziata (€ 4.299,58 IVA inclusa).

Il pagamento dei servizi verrà effettuato nei termini di legge, escluso che per la fattura finale, per la quale si procederà come sopra descritto.

Le fatture devono essere presentate mensilmente, con allegato report delle prestazioni effettuate, contenente relazione sui risultati raggiunti, i casi trattati, nonché il SAL, seguendo la compilazione della tabella ministeriale e le istruzioni che verranno fornite dal committente.

La fatturazione, redatta secondo le indicazioni fornite dal committente, dovrà essere corrispondente al servizio effettivamente svolto nell'arco della mensilità e, pertanto, ai fini della quantificazione, andranno riportati il numero delle ore di prestazione effettuate, i costi sostenuti per i materiali consegnati ai beneficiari e gli importi pagati per l'ospitalità notturna.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate. In sede di effettivo pagamento delle fatture verrà applicato l'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che *"In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva"*. Verranno pertanto pagate le fatture in applicazione della suddetta disposizione per il 99,5%, mentre il saldo complessivo rimanente verrà pagato in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzia irregolarità.

Nel predisporre le fatture, l'impresa affidataria dovrà adeguarsi alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), previste dall'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla ditta affidataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi contrattuali.

Art. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie sarà competente a giudicare il Foro di Venezia.

Ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

La ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, dal D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010 e dalle Determinazioni dell'A.V.C.P. n. 8/2010 e n. 10/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della liquidazione delle fatture le stesse dovranno riportare chiaramente il numero di CIG assegnato per tale appalto.

La tracciabilità dei flussi finanziari è obbligatoria per tutta la “filiera” delle imprese.

Art. 24 - ALTRI OBBLIGHI

L'appaltatore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutte le disposizioni di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura di Venezia, Unione Province del Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione del Veneto, in data 17 settembre 2019, recepito dal Comune di Mira con Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 01/10/2019.

In particolare l'appaltatore prende atto e sottoscrive le clausole risolutive ivi previste ai sensi dell'art. 1456 cc.

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira, approvato in ottemperanza del D.P.R. n. 62/2013.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'Amministrazione considera la presa in carico dei lavoratori e delle lavoratrici già operanti in forza dei precedenti appalti una forma di capitalizzazione dell'esperienza acquisita, garantendo continuità nell'erogazione dei servizi. In ragione di ciò, l'impresa, con la sottoscrizione del presente Capitolato, assume l'impegno ad utilizzare preferibilmente il personale di cui sopra. Il presente impegno è assunto tenendo conto del rispetto della autonomia organizzativa dell'impresa e delle specifiche esigenze tecnico-organizzative afferenti alla sua azienda e, comunque, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 25 - SPESE TASSE ED ONERI

La stipulazione del contratto avverrà previa presentazione da parte dell'affidatario:

- dell'avvenuto versamento delle spese inerenti la stipulazione del contratto (quelle di bollo);
- della documentazione e delle dichiarazioni che saranno richieste per la stipula stessa.

L'affidatario è obbligato a stipulare il contratto sotto forma di scambio dei documenti generati online sulla piattaforma MePA di Consip S.p.A.

La stipula è, in ogni caso, subordinata alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 in capo all'affidatario.

Il contratto sarà regolato, oltre che dagli atti e documenti del bando MePA di riferimento, dal presente foglio condizioni, che, in caso di contrasto, prevale sulle condizioni e prescrizioni del bando medesimo.

La stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento durante l'esecuzione del contratto. La mancanza dei requisiti dichiarati comporta la decadenza dall'affidamento o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell'affidatario.